

DDL “Seconda Variazione al Bilancio di Previsione 2023-2025”

Relazione illustrativa

Il Disegno di legge si è reso necessario al fine di attuazione dell’Accordo sancito in data 8 marzo 2023 nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Con detto Accordo, infatti, *le regioni a statuto ordinario hanno regolato in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 definendo tempistiche ed importi statuendo, altresì, che rispetto ai suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-octies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e lo Stato non è tenuto a ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti di tali enti.*

Tali previsioni sono state integralmente recepite dall’articolo 18, comma 3, del d.l. 22 aprile 2023, n. 44, come convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, legge 21 giugno 2023, n. 74.

L’Allegato 2 al predetto Accordo riporta la Tabella con cui si individuano, per ciascuna regione beneficiaria delle regolazioni previste dall’Allegato 1, le regioni che devono effettuare i versamenti;

Dalla Tabella sopra richiamata si evince che la regione Campania risulta beneficiaria dell’importo complessivo di euro 9.889.532,48 di cui euro 9.800.000,00 da versare da parte della regione Basilicata ed euro 89.532,48 da versare da parte della Regione Liguria.

Con lo stesso provvedimento sono autorizzate le variazioni di entrata e di spesa in termini di competenza e cassa nell’esercizio finanziario 2023 come risultanti dalle Tabelle A e B allegate al Disegno di Legge di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Nel dettaglio, l’incremento di entrata pari ad euro 15.655.640,00 è riferita alla maggiore entrata accertata ed incassata nell’esercizio 2023 relativamente ad entrate libere di natura tributaria riferite ad annualità pregresse ma accertate in conto competenza, nel rispetto dei principi contabili di cui all’Allegato 4/2 al D. lgs.vo n. 118/2011, e che, pertanto, va acquisita al bilancio regionale.

A questa entrata si aggiungono euro 213.207,34 quali Entrate per adeguamenti prezzi Istanza ID 2212 - Servizio di gestione Acquedotti Regionali Lotto 1 - Acquedotto campano del Torano - Biferno e delle opere acquedottistiche ex CITL - Consorzio Idrico terra di lavoro.

La disponibilità di euro 2.625.000,00, infine, deriva da accantonamenti alla Missione 20 Programma 3 “Altri Fondi”.

Il totale complessivo di tali disponibilità di bilancio, pari, dunque, ad euro 28.383.379,82 è stato così utilizzato:

- ✚ Per quanto riguarda le entrate di cui al DL 44/2023, ai sensi del comma 4 del già citato articolo 18, *“Le risorse ricevute dalle regioni a statuto ordinario in attuazione del comma 3 sono vincolate al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale”*. Pertanto i 9.889.532,48 sono stati iscritti alla Missione 20 programma 1 Titolo 1 in un fondo su cui non si impegna e non si liquida destinato a tale ripiano;

- Le restanti disponibilità pari ad euro 18.493.847,34 sono state utilizzate a copertura della Spesa di gestione contrattualmente dovuta per gli impianti da sostenere per il residuo periodo di gestione 2023 per euro 5.000.000,00, a copertura del Fabbisogno quota di co-finanziamento regionale 2023 Programmazione PAC 2021/2027 . Reg (UE) 2115/2021 per euro 6.500.000,00, a Compensazione dei reciproci crediti e debiti in ambito del Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti per euro 1.868.961,22 nonchè, per la quota residua, ad assicurare la provvista finanziaria necessaria ai fini della chiusura della circolarizzazione di rapporti debiti e crediti con enti strumentali controllati di diritto pubblico ex art. 11 ter, comma 1, del D. Lgs.vo n. 118/2011, già attenzionati dalla Corte dei. Tutte spese obbligatorie la cui mancata copertura potrebbe comportare un danno grave e certo all'Ente;
- A costo zero, poi, sono le variazioni compensative chieste dalle varie Direzioni Generali per far fronte alle esigenze di una migliore gestione delle risorse.

Con riferimento specifico ai singoli articoli si precisa che:

- all'**Articolo 1** si autorizzano le variazioni di entrata in termini di competenza nell'esercizio finanziario 2023 come riportate in Tabella A;
- all'**Articolo 2** si autorizzano le variazioni di entrata in termini di cassa nell'esercizio finanziario 2023 come riportate in Tabella A;
- all'**Articolo 3** si autorizzano le variazioni di spesa in termini di competenza nell'esercizio finanziario 2023 come riportate in Tabella B;
- all'**Articolo 4** si autorizzano le variazioni di spesa in termini di cassa nell'esercizio finanziario 2022 come riportate in Tabella B;
- all'**Articolo 5** si disciplina l'entrata in vigore della legge stessa.